QUESITI IN MATERIA DI ELEZIONI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI

18 ottobre 2012

1. Le liste per l'elezione del Consiglio dell'Ordine della componente dottori commercialisti e della componente ragionieri commercialisti possono essere formate da un numero di candidati inferiore a quello previsto dall'ordinamento professionale?

I commi 10 ed 11 dell'art. 64, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 disciplinano la composizione delle liste per l'elezione della componente dottori commercialisti e di quella ragionieri commercialisti in seno al Consiglio dell'Ordine. Le norme citate fissano espressamente il numero dei candidati che le liste devono presentare.

Pertanto, si ritiene che le liste composte da un numero maggiore o inferiore di candidati rispetto a quello previsto dai commi 10 e 11 dell'art. 64, D.Lgs. 139/2012 siano formate in evidente violazione di legge e che pertanto devono essere escluse dalla competizione elettorale.

2. Chi decide sull'ammissione delle liste alla procedura elettorale?

L'art. 9, comma 3 del regolamento elettorale espressamente dispone che l'esclusione della lista dalla procedura elettorale per violazione delle formalità previste deve essere disposta con provvedimento deliberativo del Consiglio dell'Ordine.

La competenza a decidere sull'esclusione e sull'ammissione delle liste deve essere necessariamente attribuita allo stesso organo dell'Ordine territoriale. Pertanto deve intendersi che il Consiglio dell'Ordine sia chiamato a verificare la regolarità delle liste presentate e numerate dal Presidente, ai sensi dell'art. 9, comma 2., reg elettorale, a seguito di tale verifica il Consiglio dell'Ordine disporrà l'ammissione della lista qualora ne accerti la regolarità, ovvero ne disporrà l'esclusione in presenza di irregolarità.

È necessario, pertanto, che si provveda alla convocazione di una riunione del Consiglio dell'Ordine entro un breve termine dalla data di scadenza del deposito delle liste, affinchè possa essere deliberata l'ammissione o l'esclusione delle liste elettorali.

3. *Il Consiglio dell'Ordine può dare seguito ad una richiesta di accesso alla documentazione relativa alla lista elettorale avversaria?*

Ai sensi dell'art. 22 L. 241/1990, per diritto di accesso si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Nel diritto di accesso deve ricomprendersi – per effetto della modifica intervenuta con la L. 15/2005 - sia la visione che il rilascio di copia del documento. Al comma 2 del detto art. 22 è precisato che l'accesso ai documenti amministrativi, per le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli espressamente previsti dalla legge (art. 24).

In materia il Garante della Privacy[1] ha precisato che è legittimo l'accesso, da parte di un elettore, ai documenti amministrativi riguardanti la presentazione delle liste dei candidati.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che debba essere consentito, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.241/90, l'accesso alla documentazione riguardante le liste presentate previa richiesta scritta del soggetto interessato e nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dagli articoli 2 e 25 della legge citata.

[1] Garante della Privacy ï Newsletter n. 164 del 24 marzo 2003